



Regione Molise

II DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE AMBIENTE
E RISORSE NATURALI – SISTEMA REGIONALE E AUTONOMIE LOCALI
Servizio Economia del Territorio, Attività Integrative, Infrastrutture Rurali
e Servizi alle Imprese – Sostegno al Reddito e Condizionalità
Via G.B. Vico, 4 – 86100 Campobasso



PIANO NAZIONALE DI SOSTEGNO PER IL SETTORE VITIVINICOLO

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio

Regolamenti (UE) n. 1149/2016 e 1150/2016 della Commissione del 15 aprile 2016

Regolamento (UE) n. 2117/2021

Decreto Ministeriale n. 1411 del 03.03.2017

Decreto Ministeriale n. 1431 del 07.03.2018

OCM VINO

MISURA RISTRUTTURAZIONE RICONVERSIONE VIGNETI

DISPOSIZIONI REGIONALI ATTUATIVE (DRA)

PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

CAMPAGNA VITIVINICOLA

2022/2023

*Il Direttore del Servizio
Ing. Massimo PILLARELLA*

INDICE

1.	<i>Termini e definizioni</i>	<i>pag. 3</i>
2.	<i>Finalità</i>	<i>pag. 5</i>
3.	<i>Ambito di applicazione e durata delle DRA</i>	<i>pag. 6</i>
4.	<i>Soggetti ammissibili al sostegno comunitario</i>	<i>pag. 8</i>
5.	<i>Condizioni di ammissibilità</i>	<i>pag. 8</i>
6.	<i>Tipologie di intervento e regime di sostegno comunitario</i>	<i>pag. 9</i>
7.	<i>Presentazione delle domande</i>	<i>pag. 12</i>
8.	<i>Requisiti per la presentazione della domanda</i>	<i>pag. 12</i>
9.	<i>Istruttoria della domanda</i>	<i>pag. 15</i>
10.	<i>Eleggibilità delle spese</i>	<i>pag. 16</i>
11.	<i>Criteri di priorità</i>	<i>pag. 16</i>
12.	<i>Erogazione del sostegno comunitario</i>	<i>pag. 17</i>
13.	<i>Controlli</i>	<i>pag. 18</i>
14.	<i>Vincoli</i>	<i>pag. 18</i>
15.	<i>Trasmissione della domanda alla Regione</i>	<i>pag. 19</i>
16.	<i>Altre disposizioni</i>	<i>pag. 19</i>
 <i>Tabella 1 - Scheda interventi</i>		<i>pag. 20</i>
<i>Tabella 2 - Scheda rese</i>		<i>pag. 21</i>
<i>Tabella 3 - Scheda riepilogativa costi spalliera</i>		<i>pag. 22</i>
<i>Tabella 3 - Scheda riepilogativa costi tendone</i>		<i>pag. 23</i>
<i>Tabella 4 - Scheda criteri di selezione</i>		<i>pag. 24</i>

In appendice:

Allegato 1 - Procedure tecnico-amministrative

Allegato 2 - Schede analisi dei costi

PREMESSA:

La misura “*Ristrutturazione e riconversione dei vigneti*” è prevista nell’ambito del Programma Nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo relativo al quinquennio 2019/2023, trasmesso alla Commissione europea il 1° marzo 2018.

Le presenti *Disposizioni regionali di attuazione (DRA)* disciplinano le modalità applicative delle disposizioni comunitarie e nazionali della misura, a norma dell’art. 46 del Reg. (UE) n. 1308/2013, dell’art. 12 e seguenti del Reg. (UE) n. 1149/2016, degli articoli 7 e seguenti del Reg. (UE) n.1150/2016 e dell’articolo 5, paragrafo 7 del Reg. (UE) n.2117/2021 che stabilisce un regime transitorio applicabile ai programmi di sostegno nel settore vitivinicolo.

Il Decreto Dipartimentale del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 591108 del 11/11/2021 assegna alla Regione MOLISE per l’attuazione della misura Ristrutturazione e Riconversione Vigneti – campagna 2022/2023 risorse finanziarie pari ad euro 982.396,00.

1. TERMINI E DEFINIZIONI

1.1 Ai fini delle presenti Disposizioni regionali di attuazione si utilizzano le seguenti definizioni:

AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura.

- AGEA Coordinamento
- AGEA OP (organismo pagatore)

Appezamento: insieme di particelle catastali contigue riconducibili al medesimo conduttore;

Approvazione (della domanda): giudizio di ammissibilità della domanda, formulato a seguito della istruttoria tecnico-amministrativa svolta.

Autorizzazioni di reimpianto: A partire dal primo gennaio 2016, fino al 31 dicembre 2030, i vigneti di uva da vino possono essere impiantati o reimpiantati solo se è stata concessa una autorizzazione ai sensi del emanando decreto del MIPAAF e in attuazione del decreto ministeriale 19 febbraio 2015 n. 1213. Le autorizzazioni sono concesse, con le specifiche di cui all’allegato I, ai richiedenti che presentano apposita domanda all’Autorità competente. Le autorizzazioni sono gratuite e non trasferibili, ed hanno validità di tre anni.

Autorizzazioni di nuovo impianto: le autorizzazioni per nuovi impianti sono rilasciate ogni anno nella misura dell’1% della superficie vitata nazionale/regionale dichiarata alla data del 31 luglio dell’anno precedente a quello in cui sono presentate le domande di autorizzazione. Le autorizzazioni hanno validità di tre anni dalla data del rilascio. Il Ministero rende noto con decreto direttoriale entro il 30 settembre di ogni anno la superficie che può essere oggetto di autorizzazioni per nuovi impianti nell’annualità successiva. Le autorizzazioni gratuite per nuovo impianto non usufruiscono del contributo nell’ambito della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti prevista dall’articolo 46 del Regolamento 1308/2013.

Beneficiario: persona fisica o giuridica che presenta una domanda di aiuto, responsabile dell’esecuzione delle operazioni e destinatario dell’aiuto ossia che conduce vigneti con varietà di uve da vino o in possesso di diritti di reimpianto/autorizzazioni che può usufruire degli aiuti alla ristrutturazione e riconversione.

Campagna vitivinicola: campagna di produzione con inizio il 1° agosto di ogni anno e termine il 31 luglio dell'anno successivo.

Conduttore: persona fisica o giuridica che esercita l'attività agricola nella azienda nella quale viene effettuato l'intervento di ristrutturazione e/o riconversione e della quale ne dispone a titolo legittimo.

Conversione di un diritto in autorizzazione: I titolari di diritto di impianto presentano alla Regione competente le richieste di conversione in autorizzazione fino al 31 dicembre 2020 e, comunque, non oltre la data di scadenza del diritto, l'autorizzazione rilasciata dalla conversione di un diritto di impianto ha la medesima validità del diritto che l'ha generata e, qualora non utilizzata, scade entro il 31 dicembre 2023 secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 1213 del 19 febbraio 2015. Le Regioni rilasciano le autorizzazioni entro 3 mesi dalla presentazione delle richieste ed aggiornano contestualmente il Registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli;

Ente Istruttore: Ente delegato da OP Agea alla esecuzione di talune fasi del procedimento per l'erogazione del contributo alla Ristrutturazione e Riconversione Vigneti. Per la Regione Molise la funzione è delegato dall'Assessorato all'Agricoltura Ufficio OCM.

Estirpazione: Eradicazione dei ceppi che si trovano su un terreno vitato.

FEAGA: Fondo Europeo Agricolo di Garanzia.

Impianto: messa a dimora definitiva di barbatelle di vite, innestate o non innestate, per la produzione di vino.

Meccanizzazione delle operazioni colturali: sistema di realizzazione di un impianto viticolo attraverso l'utilizzo vincolante di paleria, completa dei relativi accessori per il contenimento dei fili di orditura, realizzata in cemento precompresso, o in legno trattato in autoclave e stagionato, o costituita da profilati in ferro.

MiPAAF: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Particella catastale: porzione di territorio identificata univocamente dal catasto terreni dall'Agenzia del Territorio (A.D.T.).

P.N.S. (Piano Nazionale di Sostegno): insieme delle misure a sostegno del settore vitivinicolo approvate dalla Commissione europea e relativa dotazione finanziaria a carico del bilancio comunitario.

Potenziale produttivo aziendale: le superfici vitate impiantate nell'azienda con varietà classificate per la produzione di vino ed i diritti di impianto e reimpianto posseduti (autorizzazioni).

Regolamento: regolamento (UE) n. 1308/2013, del Consiglio.

Regolamento: Delegato (UE) 1149/2016.

Regolamento: Esecuzione 1150/2016.

Reimpianto anticipato: impianto di vigneto su superficie aziendale precedentemente non vitata, per la cui realizzazione il soggetto interessato si impegna a:

- a) estirpare, entro la fine della terza campagna successiva a quella in cui è avvenuto il *reimpianto anticipato*, una superficie vitata equivalente, in coltura pura, a quella impiantata anticipatamente;

Ristrutturazione e riconversione dei vigneti: interventi da realizzare all'interno dell'azienda a qualsiasi titolo condotta, e della quale ne sia comprovabile il legittimo possesso, riguardanti opere di:

- a) riconversione varietale (realizzabile mediante il reimpianto, o il sovrainnesto);
- b) diversa collocazione (realizzabile mediante il reimpianto);
- c) miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti realizzata con modifiche e/o adeguamenti degli impianti viticoli esistenti (es.: forme di allevamento, palificazioni, ecc.);

Sovrainnesto: innesto di una vite già precedentemente innestata;

Superficie vitata ristrutturata o riconvertita: esclusivamente ai fini del pagamento dell'aiuto per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti la superficie vitata è definita in conformità all'art. 44, punto 1, del Reg. (UE) di esecuzione n. 1150/2016 e cioè la superficie vitata delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari.

Schedario Viticolo: è lo strumento previsto dall'art. 185 bis del Reg. (CE) del Consiglio n.1234/2007, dal Reg. (CE) applicativo della Commissione n. 436/2009 e dal D.M. 16/12/2010;

Unità Vitata: superficie continua coltivata a vite con varietà di uve da vino che ricade su una sola particella catastale e che è omogenea per le seguenti caratteristiche: tipo di possesso, sesto di impianto, presenza di irrigazione, tipo di coltura, vitigno (è tuttavia consentita la presenza di vitigni complementari, purché gli stessi non superino il 15% del totale), anno d'impianto e forma di allevamento;

Vigneto: impianto di viti con caratteristiche agronomiche e di coltivazione omogenee, impiantate senza alcuna interruzione fisica, coltivato da un unico soggetto, che interessa una o più particelle catastali o parti di esse, in ogni caso contigue;

Vini a DOP: vino a Denominazione di Origine Protetta, sia a Denominazione di Origine Controllata e Garantita (D.O.C.G.) sia a denominazione di Origine Controllata (D.O.C.), menzioni tradizionali per l'Italia;

Vino a I.G.P.: vino con Indicazione Geografica Protetta, anche per indicare vini a Indicazione Geografica Tipica (I.G.T), menzione tradizionale per l'Italia;

Zone agricole svantaggiate o di montagna: zona individuate ai sensi della Direttiva 75/268/CEE articolo 3 paragrafi 3 e 4;

Z.P.S.: Zone di Protezione Speciale nelle quali devono essere applicate le misure di conservazione transitorie e obbligatorie che il legislatore regionale ha definito con D.G.R. n. 311 del 24 marzo 2005 e s.m.i., in attuazione delle norme comunitarie nazionali attinenti alla tutela degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche.

2. FINALITÀ

2.1 La misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti ha l'obiettivo di aumentare la competitività dei produttori di vino, attraverso il finanziamento di interventi per il rinnovamento degli impianti viticoli, tali da non incrementare il potenziale produttivo regionale.

Gli interventi di ristrutturazione e/o riconversione dovranno pertanto perseguire una o più delle seguenti finalità:

- **adeguare** la produzione in termini di qualità e quantità alla domanda di mercato;
- **migliorare** la qualità delle produzioni aumentando la percentuale regionale della produzione di vini a D.O.P./D.O.C. e I.G.P./I.G.T.;
- **ridurre** la superficie vitata investita a vigneti atti alla produzione di “vini senza indicazione geografica” (compresi i “vini varietali”) escludendola dagli aiuti;
- **valorizzare** la tipicità dei prodotti legati al territorio ed ai vitigni tradizionali di maggior pregio enologico o commerciale;
- **diffondere** le innovazioni nell’impianto e nella gestione dei vigneti;
- **ridurre** i costi di produzione attraverso l’introduzione della meccanizzazione parziale o totale delle operazioni colturali;
- **ricollocare** meglio le produzioni di vino di maggiore pregio nelle aree più vocate.

La misura non si applica al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine naturale del proprio ciclo di vita;

3. AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI ATTUATIVE (DRA).

3.1 Le disposizioni regionali attuative adottate con il presente atto sono valide per la campagna vitivinicola 2022/2023. Il regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti si applica nel territorio della Regione Molise, su terreni vocati alla coltivazione della vite e rientranti nelle zone di produzione dei vini a DO e IG definite nei rispettivi disciplinari di produzione.

Al fine dell’attuazione di detto regime, per “superficie vitata”, deve intendersi ai fini del pagamento dell’aiuto quanto disposto dall’articolo n. 44, punto 1 del Reg. di esecuzione (UE) n. 1150/2016 della Commissione.

Le superfici vitate oggetto di intervento devono risultare allo “Schedario Viticolo” regionale ai sensi dell’articolo 1, comma 1 del decreto ministeriale 26 luglio 2000 (scheda della superficie vitata) e della Legge n. 238/2016.

In tutti i casi le stesse superfici da ristrutturare e gli eventuali diritti/autorizzazioni da utilizzare devono risultare nello Schedario Viticolo correttamente definiti nel “Registro regionale dei diritti/autorizzazioni” e coerenti con i dati presenti nel fascicolo aziendale del beneficiario degli aiuti.

3.2 Sono ammessi al sostegno comunitario gli interventi da realizzare su vigneti idonei, o che saranno idonei alla produzione dei vini a denominazione di origine ovvero ad indicazione geografica. L’idoneità dei vigneti a schedario deve avvenire entro il terzo o, in caso di sovrainnesto, entro il secondo anno dalla realizzazione degli interventi.

Le opere di ristrutturazione e riconversione devono prevedere l’utilizzo delle varietà di vite, idonee alla coltivazione di uve da vino nella regione Molise e in osservazione, Decreto MiPAAF n. 1431 del 7 marzo 2018, elencate nell’allegato “A” paragrafo **21** della Deliberazione di Giunta regionale n. 927 del 25 giugno 2004, pubblicata sul supplemento ordinario n. 1 al B.U.R.M. n.14 del 16 luglio 2004, e riportate nell’Allegato **1** al presente provvedimento di cui forma parte integrante.

La superficie minima oggetto degli interventi di ristrutturazione e di riconversione, da calcolarsi sull’insieme delle unità vitate interessate dalle azioni previste nella domanda di sostegno, è stabilita:

- in 0,50 ettari per le domande presentate da soggetti (persone fisiche o giuridiche) in *forma singola*, ovvero in 0,30 ettari qualora i medesimi richiedenti, alla data di presentazione della domanda, conducano una superficie agricola utilizzata a vigneto (SAU Vitata) inferiore o uguale ad un ettaro;
- in 0,30 ettari per le domande presentate da soggetti (persone fisiche o giuridiche) che partecipano a un *progetto collettivo*;
- in 0,20 ettari per aziende ricadenti in zone svantaggiate ai sensi della normativa comunitaria (DIRETTIVA 75/268).

La superficie minima oggetto degli interventi di ristrutturazione dei vigneti è determinata considerando i seguenti aspetti caratterizzanti della vitivinicoltura regionale:

- una produzione frammentata anche a livello di trasformazione e di commercializzazione;
- una dimensione media della superficie vitata particolarmente ridotta, caratterizzata spesso da forme di allevamento non idonee alla meccanizzazione ed a una produzione di qualità.

3.3 Il regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti non si applica:

- a) al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale, così come definiti dall'articolo 46 del regolamento (UE) n° 1308/2013 (*per rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale si intende il reimpianto della vite sulla stessa superficie con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di allevamento della vite*);
- b) agli impianti viticoli che negli ultimi dieci anni abbiano beneficiato di aiuti comunitari, nazionali e/o regionali per gli stessi interventi;
- c) agli interventi finalizzati al reimpianto di vigneti con densità inferiore a 2600 ceppi/ettaro **(filare)**;
- d) agli interventi finalizzati al reimpianto di vigneti con densità inferiore a 1600 ceppi/ettaro **(tendone)**;
- e) agli interventi finalizzati alla Ristrutturazione e Riconversione di Vigneti per vini da tavola;
- f) agli interventi finalizzati al sovrainnesto di vigneti con densità inferiore a **2600 ceppi/ettaro allevati a filare e 1600 ceppi/ettaro allevati a tendone**.

L'irrigazione intesa esclusivamente in termini fisiologici di soccorso, e non come tecnica di forzatura, è comunque esclusa dal calcolo del finanziamento concedibile.

3.4 La disponibilità finanziaria, per la campagna vitivinicola di Ristrutturazione Riconversione Vigneti 2022/2023, come stabilito con Decreto Ministeriale n. 591108 del 11.11.2021 è **pari ad euro 982.396,00** salvo rimodulazione finanziaria con le altre misure OCM vino.

4.0 SOGGETTI BENEFICIARI

4.1 I beneficiari dell'aiuto alla Ristrutturazione e Riconversione di Vigneti sono persone fisiche o giuridiche che alla data di presentazione della domanda conducono, aziende ubicate nel territorio della Regione Molise in qualità di titolare/legale rappresentante, una:

a) impresa individuale agricola

-titolare di partita IVA;

-iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio con posizione attiva (ove previsto per legge);

b) società di persone e di capitali esercitanti attività agricola

-titolare di partita IVA;

-iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio con posizione attiva (ove previsto per legge);

c) cooperativa agricola di conduzione

-titolare di partita IVA;

-iscritta all'albo delle società operative agricole.

I richiedenti l'aiuto, al momento della presentazione della domanda, devono condurre vigneti con varietà di uva da vino iscritti allo schedario viticolo, ovvero aver attivato la procedura per la conversione di *ex diritti di reimpianto* in autorizzazioni, ovvero detenere autorizzazioni al reimpianto dei vigneti in corso di validità, ad esclusione delle autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'art.64 del Reg.n.1308/2013.

Qualora il conduttore non sia pieno proprietario delle superfici oggetto di intervento, la domanda di sostegno deve essere corredata dall'assenso del proprietario/comproprietario/nudo proprietario di tali superfici.

I richiedenti l'aiuto non devono risultare esclusi dalla misura Ristrutturazione e Riconversione Vigneti, ai sensi dell'articolo 10, comma 5 del DM n. 1411 del 3 marzo 2017 e dell'articolo 69 comma 3 della legge 238/2016.

Gli aiuti sono erogati da **AGEA** in qualità di **Organismo Pagatore** della Regione Molise.

4.2 I richiedenti ammessi ai benefici previsti dal regime di sostegno alla Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti sono responsabili della programmazione e della realizzazione degli interventi, nonché dei successivi adempimenti connessi.

5.0 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

5.1 Il soggetto richiedente, alla data di presentazione della domanda di sostegno, deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

a) essere in possesso di un'autorizzazione al reimpianto in corso di validità, ovvero deve aver attivato la procedura per la conversione di un *ex diritto di reimpianto* in autorizzazione.

La procedura di conversione del diritto di reimpianto in autorizzazione deve essere completata positivamente preliminarmente all'adozione del provvedimento di concessione degli aiuti.

b) impegnarsi ad estirpare e reimpiantare un vigneto di pari superficie in suo possesso.

Inoltre, alla data di presentazione della domanda di sostegno, il richiedente deve:

- essere in regola con la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di potenziale viticolo (impianti, reimpianti, autorizzazioni);
- dimostrare di aver presentato entro i termini previsti dalla normativa di riferimento, la "Dichiarazione obbligatoria di vendemmia e di produzione del vino" di cui agli articoli 8 e 9 del Reg. (CE) n. 436/2009 della Commissione ed al D.Lgs n. 61/2010, riferita alle unità vitate oggetto dell'intervento, almeno nelle tre campagne vitivinicole antecedenti quella di presentazione della domanda di sostegno RRV (campagne 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022).

In caso di nuovo conduttore rispetto alle tre campagne indicate è obbligatoria l'indicazione del precedente conduttore (riferite alle unità vitate oggetto dell'intervento).

I soggetti titolari di aziende agricole non vitate che intendono iniziare l'attività viticola non sono tenuti a produrre copia della "Dichiarazione obbligatoria di vendemmia e di produzione del vino";

- dimostrare, nel caso in cui conduttore non è proprietario del fondo su cui intende realizzare gli interventi, il possesso del fondo mediante un diritto reale di usufrutto o un contratto di affitto stipulato ai sensi della normativa vigente e regolarmente registrato, di durata superiore alla durata degli impegni previsti a carico del beneficiario, nonché l'assenso del proprietario/comproprietario/nudo proprietario a realizzare gli interventi e alla presentazione della domanda di sostegno e a riscuotere il relativo contributo.

Non verranno prese in considerazione altre forme di possesso al di fuori di quelle sopramenzionate.

Preliminarmente alla presentazione della domanda, il richiedente deve:

- aver costituito ed aggiornato il fascicolo aziendale, di cui al D.P.R. n. 503/99 e al D.L. vo 29 marzo 2004, n. 99, presso l'Organismo pagatore competente in relazione alla residenza del produttore, se persona fisica, ovvero alla sede legale, se persona giuridica;
- registrare ed aggiornare la propria posizione nell'ambito dello schedario viticolo regionale ai sensi della normativa nazionale e del D.M. MIPAAF del 16/12/2010 e aver risolto le eventuali anomalie di allineamento.

I dati degli impianti da ristrutturare e le eventuali autorizzazioni al reimpianto da utilizzare devono risultare correttamente definiti e coerenti con i dati presenti nel fascicolo aziendale dell'interessato e dello schedario viticolo.

6.0 TIPOLOGIE DI INTERVENTO E REGIME DI SOSTEGNO COMUNITARIO

6.1 Possono usufruire del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti di uva da vino una o più azioni, delle tipologie di intervento di seguito specificate, finalizzate alla realizzazione di vigneti secondo criteri di massima razionalità, sia sotto il profilo fisiologico che gestionale:

a) riconversione varietale realizzata mediante il reimpianto, o il sovrainnesto, di varietà di vite così come definite al *punto 3.2* del presente provvedimento.

Gli interventi di sovrainnesto sono consentiti su vigneti:

- **di età uguale o inferiore a quindici anni;**
- **ben strutturati;**
- **purché l'intervento riguardi almeno l'80% dei ceppi;**
- **che presentino caratteristiche in linea con le indicazioni dettate nel presente provvedimento;**
- **le cui varietà non risultino idonee ad ottenere un tipo di prodotto richiesto dal mercato.**

b) Diversa collocazione realizzata mediante il reimpianto di varietà di vite così come definite al *punto 3.2* del presente provvedimento e miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti, esclusa l'ordinaria manutenzione, realizzata anche al fine della modifica delle forme e dei sistemi di allevamento dei vigneti già esistenti per renderli idonei alla meccanizzazione delle operazioni colturali.

Le tipologie di intervento di cui alle lettere a) e b) del presente *punto 6.1* danno luogo alle *azioni* ammissibili al regime di sostegno comunitario per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, così come descritte nella **Scheda interventi** di cui alla **Tabella 1** facente parte integrante del presente provvedimento.

Le *azioni* vanno opportunamente commisurate alle diverse situazioni ambientali (sesti di impianto, forme di allevamento, ecc.). Devono prevedere l'utilizzo di materiale di moltiplicazione vegetativa della vite *certificato* e/o di materiale di moltiplicazione vegetativa della vite *standard* prodotto nel rispetto della normativa che ne disciplina la produzione e la commercializzazione, e devono garantire (laddove la singola *azione* lo preveda) la meccanizzazione del vigneto. La tipologia dell'impiantistica ed i sistemi di allevamento devono rispondere, in termini generali, alle tecniche di realizzazione oggi note, atte a consentire la migliore utilizzazione dell'energia radiante, a creare pareti vegetative uniformi che consentano la penetrazione della luce, la circolazione dell'aria e una ottimale distribuzione dei prodotti antiparassitari.

È consentito l'utilizzo di varietà di vite da vino, individuata tra quelle di cui al *punto 3.2* del presente provvedimento, purché nell'insieme della superficie vitata aziendale iscritta o da iscrivere ad un determinato disciplinare di produzione dei vini a D.O. ovvero a I.G., la varietà utilizzata incida per una quota percentuale non superiore a quella massima ammessa dal disciplinare di produzione di riferimento. Il beneficiario è tenuto a presentare richiesta di idoneità alla produzione di DOP e/o IGP entro il terzo, o in caso di sovrainnesto entro il secondo anno dalla realizzazione degli interventi (se non riconosciuta d'ufficio dopo che è stato effettuato il collaudo finale delle opere).

Le azioni che prevedono la realizzazione di una superficie vitata, attraverso l'assegnazione di un diritto/autorizzazione di reimpianto anticipato ai produttori che si impegnano ad estirpare una equivalente superficie vitata in coltura pura entro la fine della terza campagna successiva a quella in cui tale superficie è stata impiantata, sono ammissibili al contributo, di cui al successivo **punto 6.3, lettera a)** del presente provvedimento, solo qualora il richiedente dimostri di non possedere diritti/autorizzazioni di impianto ovvero in numero non sufficiente per poter piantare a vite tutta la superficie interessata al reimpianto anticipato. Per dette azioni non è riconosciuto l'indennizzo per le perdite di reddito di cui al **punto 6.3 lettera b)** del presente provvedimento.

6.2 In conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente l'esercizio di diritti di reimpianto parzialmente o totalmente trasferiti da un'altra azienda non deve comportare un aumento globale del potenziale produttivo viticolo aziendale. Tale condizione è garantita attraverso il rispetto delle rese previste dai disciplinari di produzione. Pertanto, qualora l'esercizio di detta tipologia di diritti di reimpianto comporti una resa per ettaro superiore alla resa dei vigneti che hanno originato il diritto di reimpianto medesimo, occorre ridurre la superficie da vitare in modo proporzionale alla resa prevista dai rispettivi disciplinari di produzione, secondo le modalità indicate, a titolo esemplificativo, nella **Scheda rese** di cui alla **Tabella 2** facente parte integrante del presente provvedimento.

6.3 Il sostegno comunitario alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti può essere erogato soltanto nelle forme di:

- a) **contributo** per i costi effettivi di ristrutturazione e riconversione del vigneto, differenziato secondo le diverse azioni previste da ciascuna tipologia di intervento, così come individuate nella richiamata **Scheda interventi** di cui alla **Tabella 1** facente parte integrante del presente provvedimento;
- b) **indennizzo per le perdite di reddito** conseguenti alle azioni che comportano l'estirpazione di superfici vitate o che prevedono la pratica del sovrainnesto, nell'entità massima di cui al successivo punto 6.5.

6.4 L'ammontare massimo del contributo e dell'indennizzo per le perdite di reddito è pari rispettivamente al 50% ed al 100% delle voci di cui alle lettere **a) e b) del punto 6.3**.

Il sostegno comunitario non è cumulabile con altri aiuti comunitari riguardanti, al contempo, le medesime superfici ed operazioni ed è **erogato in forma forfettaria**.

Il già menzionato sostegno comunitario è comprensivo del contributo e (laddove la singola azione lo preveda), dell'indennizzo per le perdite di reddito dovute alla mancata produzione dei vigneti reimpiantati o sovrainnestati.

Nella **Scheda riepilogativa dei costi** di cui alla **Tabella 3** facente parte integrante del presente provvedimento è stabilito il costo per la realizzazione di ciascuna azione di intervento prevista dalle presenti *Disposizioni regionali di attuazione*. L'ammontare dell'indennizzo per le perdite di reddito nonché l'ammontare del sostegno o del contributo è riferito ad un "impianto tipo" di ettari 1,00 con una densità d'impianto pari a **2600** ceppi/ettaro per vigneti a **filare (spalliera)** e con densità d'impianto pari a **1600** ceppi/ettaro per vigneti a **tendone**.

Nelle **Schede dalla n. 1 alla n. 8 di cui all'Allegato 2** facente parte integrante del presente provvedimento, è descritta l'**analisi dei costi** per la realizzazione degli interventi previsti dalle *Disposizioni regionali di attuazione*, riferiti all'impianto tipo considerato e/o alla tipologia di intervento ed al codice azione indicati in ciascuna Scheda redatta in conformità al prezzario regionale.

6.5 L'indennizzo per le perdite di reddito, di cui al **punto 6.3, lettera b)** del presente provvedimento, è quantificato sulla base delle D.R.A. della misura relativa alla *vendemmia verde* D.G.R. n. 299 del 20 aprile 2010 che al punto 5 dell'allegato "A" determina e quantifica le perdite di reddito, calcolate sulla base dei prezzi di riferimento delle uve fornite da ISMEA:

- in euro 3.982,00 per le uve a DO;
- in euro 3.883,00 per le uve a IG;
- in euro 3.374,00 per le uve da vino generico;

L'indennizzo per le perdite di reddito è comunque corrisposto nella misura massima di 3.000,00 €/Ha.

Detto indennizzo è riconosciuto per le azioni che comportano l'estirpazione di superfici vitate al 100%, mentre per le azioni che prevedono la pratica del sovrainnesto viene riconosciuto il 50%.

L'indennizzo per le perdite di reddito, nonché il contributo per l'intervento di estirpazione di superfici vitate (qualora la singola azione lo preveda), sono concedibili esclusivamente qualora detto intervento di estirpazione o della pratica del sovrainnesto vengano effettuati a partire dalla data di comunicazione prevista al punto 8.2 del presente provvedimento.

6.6 È necessario specificare che, ai sensi del decreto del MiPAAF prot. numero 1411 del 03/03/2017 articolo 8, comma 3 lettera b (pagamento in modo forfettario sulla base del prezzario regionale del Molise), l'importo medio del sostegno comunitario ai costi di ristrutturazione ammissibile per ettaro non può superare gli 11.534,05 €/ha, più le perdite di reddito nei casi previsti (Importo soggetto a modifiche in caso di adeguamento del prezzario regionale).

7.0 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

7.1 Ai sensi del decreto del MiPAAF prot. numero 1411 del 03/03/ 2017 articolo 4, comma 1, l'AGEA d'intesa con le Regioni definisce le modalità applicative, ivi comprese quelle per la presentazione delle domande, le procedure di controllo e la gestione del flusso delle informazioni. Tali modalità consentono di disporre delle informazioni e degli indici di valutazione dell'efficacia della misura da inviare alla Commissione UE, come previsto nel Programma nazionale di sostegno per la viticoltura inviato alla Commissione europea il 1° marzo 2018.

7.2 Le domande di sostegno comunitario possono essere presentate in *forma singola* o in *forma collettiva*.

7.3 La presentazione delle domande in *forma collettiva* è effettuata da parte di persone giuridiche in qualità di "soggetto promotore" (associazioni di imprenditori agricoli, organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciute ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente e cooperative agricole) il quale è responsabile del contenuto della richiesta presentata. Allo stesso (presidente o legale rappresentante) viene riconosciuto, a parità di punteggio, la priorità della minore età anagrafica.

8.0 REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

È condizione essenziale che ciascun soggetto beneficiario di contributi, aiuti e premi comunitari, nazionali e regionali sia censito all'interno dell'Anagrafe delle aziende agricole attraverso il *Fascicolo aziendale* costituito ai sensi del D.P.R. 503/1999 e del D.Lgs. 99/2004 ed inteso come modello cartaceo e/o elettronico riepilogativo dei dati e dei documenti aziendali, nonché aver eventualmente provveduto al suo aggiornamento prima della presentazione della domanda.

L'avvenuta costituzione e l'eventuale aggiornamento del *Fascicolo aziendale* nonché la totale corrispondenza tra i dati riferiti alle superfici interessate agli interventi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti indicate in domanda con quelli presenti sia nel medesimo *Fascicolo aziendale* sia con quelli presenti nella dichiarazione di

superfici vitate (schedario), resa ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del decreto ministeriale 26 luglio 2000 e successive modificazioni ed integrazioni e/o a schedario viticolo, rappresenta condizione indispensabile al fine dell'istruttoria della domanda presentata.

8.1 Alla data di presentazione della domanda di accesso al regime di sostegno comunitario le superfici vitate oggetto dell'intervento devono:

- a) essere in regola con la normativa comunitaria e nazionale in materia di impianti e reimpianti viticoli. Le superfici vitate regolarizzate a norma dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'articolo 86, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008, sono ammissibili al regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti a condizione che siano disponibili i documenti giustificativi previsti dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dall'articolo 86 del regolamento (CE) n. 479/2008;
- b) non avere beneficiato di altre agevolazioni finalizzate ad interventi strutturali disposte da programmi comunitari e/o da disposizioni statali o regionali negli **ultimi dieci anni**, ad eccezione degli interventi che prevedano la pratica del sovrainnesto considerata la medesima quale pratica rivolta ad una maggiore competitività del produttore;
- c) risultare dichiarate ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del decreto ministeriale 26 luglio 2000 e successive modificazioni ed integrazioni (*dichiarazione superficie vitata*);

8.2 Alla data di presentazione della domanda di accesso al regime di sostegno comunitario è necessario che il singolo richiedente inoltre:

- a) dovrà garantire il rispetto, per i propri dipendenti, dei Contratti Nazionali sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei lavoratori e dei Contratti di secondo livello da questi derivanti.
- b) essere in regola in merito agli obblighi di iscrizione al Registro delle imprese nella sezione speciale delle aziende agricole ai sensi del DPR 581 del 7 dicembre 1995;
- c) si trovi in almeno una delle seguenti condizioni:
 - possieda una superficie vitata da estirpare non ancora giunta al termine del ciclo naturale di vita (*estirpazione e successivo reimpianto*);
 - possieda una superficie vitata da estirpare non ancora giunta al termine del ciclo naturale di vita (*reimpianto anticipato*).
 - possieda un vigneto ben strutturato, di età uguale o inferiore a quindici **(15)** anni (**sovrainnesto**);
 - sia titolare di un diritto di reimpianto in portafoglio (da convertire in autorizzazione) proveniente da una superficie aziendale equivalente estirpata;
 - sia titolare di un diritto di reimpianto in portafoglio (da convertire in autorizzazione) trasferito da un'altra azienda e proveniente da una superficie equivalente estirpata;
- d) abbia provveduto a notificare all' Assessorato Regionale all'Agricoltura gli eventuali aggiornamenti delle superfici vitate e non abbia violato, le vigenti norme in materia di impianti e reimpianti di vigneti;

8.3 La documentazione da presentare a corredo della domanda è la seguente:

1. Descrizione del progetto di ristrutturazione e riconversione dei vigneti nella quale sono indicate:
 - a) le misure e le azioni che si intendono realizzare con l'indicazione dei costi, della data prevista per l'inizio dei lavori e quella della loro conclusione;
 - b) la superficie totale aziendale con l'indicazione della SAU e della superficie vitata esistente in azienda specificando quella riconosciuta e idonea alla produzione di vini a D.O. e I.G.,
 - c) eventuali diritti/autorizzazioni di reimpianto derivanti da precedenti estirpazioni effettuate in azienda e/o diritti/autorizzazioni di reimpianto acquistati da altra azienda o dalla riserva regionale entro il 31.12.2015;
 - d) la superficie vitata che si intende ristrutturare o riconvertire, il sesto d'impianto, il sistema di allevamento, le varietà di vite impiegate, la resa di produzione media per ettaro di superficie vitata, sia ex-ante che ex-post all'intervento, ove si dimostra che non vi è alcun aumento di resa, nonché il tipo di conduzione (irriguo - non irriguo);
 - e) visure catastali, delle particelle interessate alla ristrutturazione e/o riconversione e di quelle in cui si intendono realizzare gli interventi;
 - f) planimetrie catastali in scala 1:2000 delle particelle oggetto di intervento, corredate di leggenda ove specificare l'intervento da realizzare in modo dettagliato;
2. Certificazione e/o autocertificazione attestante l'iscrizione al registro imprese delle CCIAA nella Sezione Speciale;
3. Attestato di conformità metodo di Agricoltura Biologica (ove necessario);
4. Autocertificazione o documentazione equipollente atta a comprovare la conduzione della S.A.U. aziendale secondo i criteri dell'Agricoltura Integrata ove necessario.
5. Ultime tre dichiarazioni di raccolta delle uve salvo casi particolari;
6. Consenso alla misura sottoscritto dal proprietario nel caso in cui il conduttore richiedente i benefici non sia proprietario della superficie vitata per la quale viene presentata domanda di Ristrutturazione e/o riconversione (modello allegato 5 alla circolare AGEA Istruzioni operative n. 22 del 04.03.2022 e s.m.i.);
7. Documentazione relativa al possesso del diritto di reimpianto in corso di validità rilasciato ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale;
8. Consenso alla misura sottoscritto dal proprietario nel caso in cui il titolo di possesso dei terreni abbia scadenza anteriore alla scadenza del vincolo decennale di mantenimento della destinazione d'uso, richiesta dalle presenti disposizioni (modello allegato 5 alla circolare AGEA Istruzioni operative n. 22 del 04.03.2022 e s.m.i.);
9. Dichiarazione sostitutiva con indicazione della PEC (posta elettronica certificata) aziendale attiva;
10. copia fotostatica del documento di riconoscimento, in corso di validità.
11. Per le domande con pagamento anticipato (fidejussione), la cui domanda di saldo (20% del contributo ammesso), viene presentata da cronoprogramma nelle annualità successive al 2022, va presentata idonea dichiarazione sostitutiva riportante la seguente dicitura: **“dichiarare in modo esplicito di non avere nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione Molise, dell'Organismo Pagatore AGEA, del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo per eventuali conseguenze finanziarie originate dalle previsioni di cui all'articolo 1 del Regolamento di esecuzione n. 256 del 14 febbraio 2017 secondo cui dall'esercizio finanziario 2022, qualora gli importi richiesti per il pagamento degli aiuti delle singole misure superino la dotazione nazionale**

accordata dall'Unione Europea, gli aiuti medesimi vengono proporzionalmente ridotti”;

Nel caso di società o organismo associativo:

1. delibera del consiglio di amministrazione della società o cooperativa o organismo associativo, che autorizza il legale rappresentante a presentare domanda.

- **Impegni del beneficiario**

Gli interventi realizzati (impianti/reimpianti/sovrainnesti/miglioramento tecniche di gestione) dovranno essere comunicati alla Regione Molise con le modalità ed entro i termini stabiliti dalla normativa vigente per la gestione del potenziale produttivo viticolo.

Il produttore, inoltre, con la sottoscrizione della domanda, si impegna a:

- dettagliare le singole attività proposte ed il termine ultimo per la realizzazione delle stesse (cronoprogramma);
- non effettuare variazioni senza la preventiva autorizzazione della struttura regionale competente;
- segnalare tempestivamente alla struttura regionale eventuali danneggiamenti provocati da elementi esterni, determinanti la parziale o totale compromissione dell'impianto;
- trasferire gli impegni assunti in caso di cessione o sostituzione del produttore al nuovo conduttore dell'azienda interessata dagli interventi.

8.4 In adempimento dell'art. 43 del D.P.R. 445/2000 l'ente preposto all'accoglimento delle domande, qualora sia già in possesso di tutta la documentazione prevista in domanda o di parte di essa, è tenuta ad acquisire d'ufficio le relative informazioni. Nei casi previsti dal D.P.R. n 445/2000 la documentazione sopra descritta può essere sostituita da dichiarazione sostitutiva contenente tutti gli elementi della documentazione stessa.

9.0 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

9.1 Con l'istruttoria della domanda, è verificato ed accertato se il richiedente è in possesso dei requisiti previsti dalle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di concessione di aiuti comunitari e se gli interventi programmati sono conformi alle D.R.A. e alle successive disposizioni tecniche e procedurali di attuazione del medesimo.

Per approvazione della domanda deve intendersi l'esito positivo dell'istruttoria.

9.2 L'approvazione o la non approvazione, a seguito dell'istruttoria svolta della domanda è oggetto di formale comunicazione all'interessato.

La comunicazione di approvazione della domanda **non costituisce** concessione del finanziamento, in quanto il finanziamento medesimo è subordinato alla graduatoria regionale di merito di cui al **punto 11.3** del presente provvedimento.

10.0 ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE

10.1 Le spese eleggibili sono quelle sostenute nel periodo successivo alla data di presentazione della domanda.

Sono ammesse a contributo le spese sostenute per l'acquisto di **materiali esclusivamente nuovi**.

Non sono ammesse al contributo le spese effettuate successivamente alla scadenza dei termini di realizzazione degli interventi approvati e finanziati di cui al *punto 12.1* del presente provvedimento.

Sono autocertificabili i lavori effettuati in economia dietro dimostrazione del possesso delle macchine e attrezzature adeguate e della manodopera aziendale necessaria alla realizzazione dell'intervento finanziato nel rispetto della normativa vigente.

11. CRITERI DI PRIORITÀ

11.1 La concessione del sostegno comunitario viene effettuata procedendo alla stesura di apposita graduatoria regionale di merito qualora i fondi disponibili per la misura non siano sufficienti a finanziare tutte le domande pervenute.

Se i fondi risulteranno sufficienti, verrà pubblicato un elenco delle domande ammesse al finanziamento.

11.2 La graduatoria regionale di merito è definita attribuendo, a ciascuna delle domande approvate, un punteggio dato dalla somma dei singoli punteggi assegnati in osservanza della ***Scheda dei criteri di selezione*** di cui alla **Tabella 4** facente parte integrante del presente provvedimento.

Detti singoli punteggi sono stati determinati nel rispetto delle finalità del sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti, ossia di aumentare la competitività dei produttori regionali di vino.

Attribuito il punteggio è redatto un elenco delle domande approvate, ordinato in modo decrescente.

11.3 La graduatoria regionale di merito è definita attraverso la determinazione, nel rispetto dei termini fissati dalle circolari AGEA concordati con le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di ogni campagna vitivinicola di attuazione delle presenti D.R.A., nonché della redazione di un elenco riepilogativo delle domande approvate e finanziabili ordinato secondo un punteggio decrescente. A parità di punteggio viene data precedenza in graduatoria alle domande dei richiedenti (compresi i rappresentanti legali) che, alla data di presentazione della domanda (singola o collettiva), abbiano l'età anagrafica inferiore. L'approvazione della graduatoria regionale di merito fissa, nel rispetto delle risorse finanziarie disponibili, l'entità della spesa totale liquidabile per la campagna vitivinicola interessata rideterminando altresì gli importi dei singoli sostegni conformemente a quanto indicato al *punto 6.6* del presente provvedimento.

11.4 La graduatoria regionale di merito ha validità nell'ambito dell'esercizio finanziario cui si riferisce, cioè quello riguardante i pagamenti realmente effettuati dall'AGEA Organismo Pagatore tra il 16 ottobre di ciascun anno ed il 15 ottobre dell'anno successivo.

12.0 EROGAZIONE DEL SOSTEGNO COMUNITARIO

12.1 Il sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti è erogato da AGEA in qualità di O. P. (Organismo Pagatore)

L'erogazione del sostegno è concessa:

a) a collaudo delle opere realizzate;

- Nel caso di pagamento a collaudo, il contributo è erogato, successivamente al controllo in loco, previa verifica dell'esecuzione degli interventi previsti nella domanda ammessa a finanziamento.

b) Con pagamento anticipato per un importo che non può superare l'80% del contributo ammesso, il restante 20% viene erogato dopo l'effettuazione del collaudo. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una fidejussione pari al 110% del valore dell'anticipo art. 8 comma 10 D. M. 1411 del 03.03.2017 e s.m.i.;

- **il beneficiario in caso di reimpianto anticipato deve presentare polizza fideiussoria anche a favore della Regione Molise (secondo schema predisposto dalla Regione Molise, D.G.R. Molise del 4 dicembre 2009, n. 150);**

- **alla notifica della nota di Concessione, i beneficiari devono presentare dichiarazione di inizio lavori secondo gli schemi e i tempi previsti dalle circolari Agea e dalla Regione.**

NORMA TRANSITORIA

Ai sensi del reg. UE 2021/2117 art. 5 paragrafo 7 è concesso, per le domande con forma di pagamento anticipato, la possibilità, a seguito di formale richiesta di adesione o in domanda di sostegno o successivamente ma non oltre 30 giorni precedenti la scadenza della presentazione della domanda di saldo, di posticipare la presentazione della domanda di saldo al **20 giugno 2024**.

La richiesta deve pervenire, se non richiesta in fase di presentazione domanda di sostegno, all'Ufficio Istruttore, territorialmente competente, entro e non oltre 30 giorni prima della data di scadenza di presentazione domanda di saldo, come da cronoprogramma **entro il 20 giugno 2023** via pec come da allegato 10 (Istr. Op. AGEA n. 22 del 04/03/2022).

Si precisa che requisiti fondamentali sono:

- **Sostenere entro e non oltre il 15 ottobre 2023, almeno il 30% delle spese delle operazioni, fatture regolarmente quietanzate**

- **Aver parzialmente attuato le operazioni**

Tutto ciò deve essere comunicato, dal 16 ottobre 2023 e non oltre il 31 dicembre 2023 all'Ufficio Istruttore, territorialmente competente, tramite il portale SIAN, tramite una domanda base di rendicontazione.

Il mancato rispetto comporta la revoca del contributo con conseguente recupero dell'anticipo erogato, maggiorato del 10%, e l'esclusione, della ditta, a poter presentare domande di aiuto per tre anni successivi con decorrenza 15 ottobre 2023.

Il beneficiario in caso di reimpianto anticipato deve presentare polizza fideiussoria anche a favore della Regione Molise (secondo schema predisposto dalla Regione Molise, D.G.R. Molise del 4 dicembre 2009, n. 150).

Alla notifica della nota di *Concessione*, i beneficiari devono presentare dichiarazione di inizio lavori secondo gli schemi e i tempi previsti dalle circolari Agea e dalla Regione.

13.0 CONTROLLI

13.1 I controlli vengono effettuati conformemente a quanto definito d'intesa tra la Regione Molise, AGEA Coordinamento e AGEA O.P. nonché in applicazione delle disposizioni nazionali e regionali relative al potenziale produttivo viticolo.

In particolare, ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CE) 2729/2000, il controllo delle superfici interessate si avvale dell'inventario del potenziale viticolo e della corrispondente base grafica. Ai fini della liquidazione del sostegno comunitario previsto dalle presenti D.R.A., il sistema di controllo si avvale anche del Sistema Integrato di Gestione e Controllo, istituito dal regolamento CEE 3508/1992, che permette di verificare se i dati forniti dal richiedente, tramite la domanda o la documentazione ad essa allegata, siano congruenti con le informazioni contenute nel SIAN.

13.2 Qualora venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni rilasciate dagli interessati ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), è comunicata, stante la responsabilità penale del dichiarante ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, l'inammissibilità della domanda e la decadenza dai benefici eventualmente concessi.

È inoltre verificato il rispetto degli impegni (tecnici, amministrativi, realizzazione interventi, obblighi, ecc.), assunti dal singolo richiedente con la sottoscrizione della domanda di sostegno comunitario e in eventuali momenti successivi.

14.0 VINCOLI

14.1 I conduttori che beneficiano del sostegno alla riconversione ristrutturazione delle superfici vitate, di cui al presente provvedimento, sottostanno ai seguenti vincoli:

- a) le superfici impiantate con il sostegno in causa, non possono variare la destinazione d'uso e quindi non possono essere estirpate per almeno **10 anni**, a partire dalla data di accertamento finale di regolare esecuzione dei lavori;
- b) in attuazione dell'art. 46 Reg. (UE) n. 1308/2013 si applicano le disposizioni previste in materia di disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013, alle eventuali violazioni delle norme e degli atti applicabili sull'intera superficie aziendale e constatate in qualsiasi momento nei tre anni successivi alla riscossione del sostegno, fa seguito l'irrogazione delle sanzioni;
- c) Rispettare le produzioni massime previste dai disciplinari di produzione;
- d) Comunicazione degli anticipi percepiti (domande pagate a fideiussione) ai sensi del Decreto Dipartimentale del 15 maggio 2017 n. 1967, per i quali il contributo comunitario ammissibile sia superiore ai 5 milioni di euro è obbligo, per i soggetti che hanno percepito un anticipo e che alla data del 15 ottobre di ciascun anno non hanno presentato una domanda di pagamento saldo, il beneficiario è tenuto a comunicare entro il 30 novembre di ciascun anno:
 - l'importo delle spese sostenute al 15 ottobre;
 - l'ammontare degli importi degli anticipi non ancora utilizzati.

Tale comunicazione va presentata anche in fase di presentazione di domanda di pagamento saldo e in fase di rinuncia post pagamento.

Il mancato adempimento di tale obbligo comporta l'applicazione di una penalità pari all'1% del valore dell'anticipo ricevuto, fatti salvi successivi provvedimenti di modifica.

14.2 I vincoli di cui alla lettera a), b), c) e d) si intendono trasferiti anche ai subentranti in caso di cambio di conduzione della superficie vitata.

14.3 I richiedenti ammessi ai benefici previsti dal regime di sostegno di ristrutturazione riconversione dei vigneti sono responsabili della programmazione e della realizzazione degli interventi, nonché dei successivi adempimenti connessi.

15.0 TRASMISSIONE DELLE DOMANDE ALLA REGIONE

La copia della domanda di aiuto su SIAN, stampata e corredata delle dichiarazioni di assenso ai lavori dei proprietari/comproprietari e di tutti i documenti previsti dalle presenti disposizioni, è consegnata alla Regione Molise – **II DIPARTIMENTO - RISORSE FINANZIARIE - VALORIZZAZIONE AMBIENTE E RISORSE NATURALI - SISTEMA REGIONALE E AUTONOMIE LOCALI - Servizio Economie del Territorio, Attività Integrative, Infrastrutture Rurali e Servizi alle Imprese, Sostegno al Reddito e Condizionalità - Via G. B. Vico, 4 cap. 86100 Campobasso**, entro il termine stabilito da OP AGEA nelle proprie circolari annuali di attuazione, a cura del CAA che ha operato la compilazione della domanda sul portale SIAN, e/o direttamente dal richiedente.

La trasmissione della domanda e dei documenti ad essa allegati deve essere accompagnata da un elenco di dettaglio nel quale vengono indicati almeno i seguenti elementi:

- **La data di trasmissione;**
- **Il soggetto che opera la trasmissione (riferimenti del CAA e/o al richiedente);**
- **Il numero identificativo della domanda;**
- **Il CUA del richiedente;**
- **La denominazione del richiedente;**
- **Recapito telefonico della ditta**
- **Recapito telefonico del Tecnico incaricato**
- **PEC**

16.0 ALTRE DISPOSIZIONI

Per tutto quanto non previsto nel presente provvedimento, si rimanda alle normative e alle disposizioni Comunitarie, Nazionali, Regionali ed Agea Coordinamento ed Agea OP vigenti in materia o di prossima approvazione.

SCHEDA INTERVENTI

TIPOLOGIA DI AZIONE	DESCRIZIONE DELL'AZIONE	CODICE AZIONE
A - Riconversione varietale (cambio di varietà di vite ritenute di maggior pregio enologico o commerciale)	ESTIRPAZIONE di vigneto di varietà di vite non rispondenti al mercato e REIMPIANTO realizzato sullo stesso appezzamento o su un altro, con diverse varietà di vite di maggior interesse enologico e commerciale , idoneo alla meccanizzazione parziale o totale delle operazioni colturali.	A.1
	REIMPIANTO con diritti in portafoglio con varietà di vite di maggior interesse enologico e commerciale , idoneo alla meccanizzazione parziale o totale delle operazioni colturali.	A.2
	REIMPIANTO ANTICIPATO di vigneto mediante riconversione varietale con varietà di vite di maggior interesse enologico e commerciale , idoneo alla meccanizzazione parziale o totale delle operazioni colturali (Polizza fideiussoria anche a favore della regione)	A.3
	SOVRAINNESTO di vigneto di età uguale o inferiore a 15 anni , in buono stato vegetativo e su almeno l'80% dei ceppi, con varietà di vite di maggior interesse enologico e commerciale , senza la modifica del sistema di allevamento, in quanto già razionale alla meccanizzazione parziale o totale delle operazioni colturali.	A.4
B - Ristrutturazio ne Miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti	ESTIRPAZIONE e REIMPIANTO del vigneto <u>su altro appezzamento</u> in posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per esposizione sia per ragioni pedo-climatiche e/o economico e con una forma di coltivazione idonea alla meccanizzazione parziale o totale delle operazioni colturali.	B.1
	ESTIRPAZIONE e REIMPIANTO del vigneto sullo stesso appezzamento ma <u>con modifica del sistema di coltivazione</u> (forma di allevamento e/o sesto d'impianto) idonea alla meccanizzazione parziale o totale delle operazioni colturali.	B.2
	REIMPIANTO con diritti in portafoglio di un vigneto in una diversa collocazione , più favorevole sia dal punto di vista agronomico (diversa esposizione, diverse condizioni pedo-climatiche, ed economiche) mantenendo le stesse varietà di vite e con una forma di coltivazione idonea alla meccanizzazione parziale o totale delle operazioni colturali.	
C - Miglioramento delle tecniche di coltivazione	ADEGUAMENTO del vigneto alla meccanizzazione parziale o totale delle operazioni colturali attraverso la MODIFICA DELLE FORME DI ALLEVAMENTO (miglioramento delle tecniche di coltivazione)	C.1
	SOSTITUZIONE delle strutture di sostegno del vigneto già esistente esclusa l'ordinaria manutenzione (pali, fili, etc..).	C.2

SCHEDA RESE

A	VIGNETO DI ORIGINE (ESTIRPATO)		B	VIGNETO DI DESTINAZIONE (DOPO LA RISTRUTTURAZIONE)	
DESTINAZIONE PRODUTTIVA	R 1 <i>(RESA IN Hl/Ha*)</i>	A <i>SUPERFICIE</i>	DESTINAZIONE PRODUTTIVA	R 2 <i>(RESA IN Hl/Ha)</i>	B <i>SUPERFICIE</i>
TAVOLA	R 1	A	IGT	$R2 \leq R1$	B=A
			DOC	$R2 < R1$	B=A
IGT	R 1	A	IGT	$R2 \leq R1$	B=A
			DOC	$R2 > R1$	$B=A(R1/R2)$
DOC	R 1	A	DOC	$R2 \leq R1$	B=A
				$R2 > R1$	$B=A(R1/R2)$

* Resa ettoltri (Hl) ad ettaro (Ha) = quintali (100 Kg) di uva prodotta moltiplicato per la resa massima delle uve in vino, indicate nei rispettivi disciplinari di produzione.

Superficie A = superficie del vigneto estirpato

Superficie B = superficie del vigneto dopo la ristrutturazione

R1= resa in ettoltri del vigneto A

R2= resa in ettoltri del vigneto B

**SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI COSTI AD ETTARO E RELATIVO AMMONTARE
DEL SOSTEGNO COMUNITARIO O CONTRIBUTO (SPALLIERA)**

Codice Azione	COSTO DELLE OPERE		Totale costi delle opere (a + b) €/Ha	Ammontare dell'indennizzo per le perdite di reddito €/Ha (1)	Ammontare del sostegno comunitario o contributo [(c: 2) + d] €/Ha
	Estirpazione vigneto €/Ha	Realizzazione lavori €/Ha			
	a	b			
A.1	1.606,10	19.653,28	21.259,38	3.000,00	13.629,69
A.2	//	19.572,98	19.572,98	//	9.786,49
A.3	//	19.572,98	19.572,98	//	9.786,49
A.4	//	4.882,50	4.882,50	1.500,00	3.941,25
B.1	1.606,10	19.653,28	21.259,38	3.000,00	13.629,69
B.2	//	19.572,98	19.572,98	//	9.786,49
B.3	//	19.572,98	19.572,98	//	9.786,49
C.1	//	6.893,67	6.893,67	//	3.446,83
C.2	//	6.893,67	6.893,67	//	3.446,83

- Riferita ad un "impianto tipo" (spalliera) di ettari 1.00.00 con una densità d'impianto pari a 2.600 ceppi/ettaro.

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI COSTI AD ETTARO E RELATIVO AMMONTARE DEL SOSTEGNO COMUNITARIO O CONTRIBUTO (TENDONE)

Codice Azione	COSTO DELLE OPERE		Totale costi delle opere (a + b) €/Ha	Ammontare dell'indennizzo per le perdite di reddito €/Ha (1)	Ammontare del sostegno comunitario o contributo [(c: 2) + d] €/Ha
	Estirpazione vigneto €/Ha	Realizzazione lavori €/Ha			
	a	b			
A.1	1.606,10	21.462,00	23.068,10	3.000,00	14.534,05
A. 2	-	21.462,00	21.462,00	-	10.731,00
A.3	-	21.462,00	21.462,00	-	10.731,00
A.4	-	3.732,50	3.732,50	1.500,00	3.366,25
B.1	1.606,10	21.462,00	23.068,10	3.000,00	14.534,05
B.2	-	21.462,00	21.462,00	-	10.731,00
B.3	-	21.462,00	21.462,00	-	10.731,00
C.1	-	6.893,67	6.893,67	-	3.446,83
C.2	-	6.893,67	6.893,67	-	3.446,83

- Riferito ad un "impianto tipo" (tendone) di ettari 1.00.00 con una densità di ceppi per ettaro pari a 1.600 ceppi/ettaro.

(1) In applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 46, comma 4, lettera a), la compensazione ai produttori per le perdite di reddito, conseguenti l'esecuzione delle misure che comportano l'estirpazione di superfici vitate o che prevedono la pratica del sovrainnesto, è **quantificata in base al punto 5.5 del Piano regionale e comunque per un importo massimo di 3.000,00 € ad ettaro.**

Detto indennizzo è riconosciuto come segue:

- a) **per un massimo di € 3.000,00 ad ettaro**, per quanto attiene le azioni A.1 e B.1;
 b) **per un massimo di € 1.500,00 ad ettaro**, per quanto attiene le azioni A.4.

AI SENSI DEL DECRETO DEL MIPAAF PROT. NUMERO 1411 DEL 03/03/ 2017, ARTICOLO 8, COMMA B) L'IMPORTO MEDIO, DEL SOSTEGNO COMUNITARIO AI COSTI, AMMISSIBILE PER ETTARO NON PUÒ SUPERARE GLI 11.534,05 EURO NELLA REGIONE MOLISE. A DETTO IMPORTO VANNO AGGIUNTE LE PERDITE DI REDDITO PER LE AZIONI CHE LO PREVEDONO.

SCHEDA DEI CRITERI DI SELEZIONE DI CUI AL PUNTO 11.2 DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO

La seguente scheda specifica le priorità riconosciute ed il relativo punteggio.

Descrizione Priorità riconosciuta	Punteggio
Soggetto che non ha usufruito di aiuto nelle campagne vitivinicole per la RRV dal 2008/2009 al 2019/2020.	20
Giovane imprenditore (o rappresentante legale) con età minore di 40 anni.	20 da indicare nella domanda di sostegno con richiesta di pagamento d'anticipo.
Aziende vitivinicole che trasformano in azienda le produzioni aziendali.	10
Aziende con rapporto Sup. vitata/SAU maggiore del 50%.	10
Utilizzo della varietà autoctona TINTILIA almeno sul 50% dell'azione prevista.	30
Densità dei ceppi maggiore di 2.700 ceppi/ha.	5
Il soggetto che conduce con il metodo dell'agricoltura biologica la SAU aziendale a vigneto.	5
Appezamenti ricadenti in zone agricole svantaggiate o di montagna.	10
Il soggetto che conduce con i criteri dell'agricoltura intergrata la SAU aziendale a vigneto.	2

A parità di punteggio verrà considerata la minore età anagrafica del beneficiario e/o del rappresentante legale.